

# CORTE DEI CONTI

# SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

CORTE DEI CONTI


Spett.le Sindaco del Comune di Almenno San Bartolomeo (Bg)

Organo di Revisione del Comune di Almenno San Bartolomeo (Bg)

Oggetto: Trasmissione deliberazione n. Lombardia/221/2017/PRSE- Rendiconti 2013 e 2014.

Si trasmette la deliberazione in oggetto emessa da questa Sezione Regionale di Controllo.

Distinti saluti





# REPUBBLICA ITALIANA

#### LA

# CORTE DEI CONTI

# SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA

### LOMBARDIA

# composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa

dott. Luigi Burti

dott.ssa Laura De Rentiis

dott. Donato Centrone

dott. Paolo Bertozzi

dott. Cristian Pettinari

dott. Giovanni Guida

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro

Presidente

Consigliere

I Referendario

I Referendario

I Referendario

Referendario (relatore)

Referendario

Referendario

# nella pubblica adunanza del 24 maggio 2017 e nella camera di consiglio del 21 giugno 2017

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti; visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, art 3, comma 1, lett. e).
Udito il relatore, dott. Cristian Pettinari

### **FATTO**

- 1.- In seguito all'esame delle relazioni redatte, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'organo di revisione dei conti del Comune di Almenno San Bartolomeo (Rendiconti per gli esercizi finanziari 2013 e 2014), il Magistrato Istruttore avviava un'indagine sulla gestione dell'ente locale; in particolare, nell'ambito dell'istruttoria svolta, chiedeva di fornire delucidazioni in merito alle seguenti rilevate criticità:
- a) differenza di parte corrente negativa verificatasi nel 2013 e nel 2014;
- b) ricorso all'anticipazione di tesoreria nell'anno 2013, nell'anno 2014 ed anche nell'anno 2015;
- c) volume dei residui iscritti a bilancio (rapporto residui attivi/avanzo pari al 692,57% nel 2013 ed al 463,08% nel 2014);
- d) misura, apparentemente Inferiore al 25%, della costituzione del fondo svalutazione crediti nel 2013, ex art. 6, comma 17, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012 (disposizione ora abrogata, ma applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis);
- e) complessivo rispetto, in entrambi gli esercizi considerati, della disciplina imperativa di contenimento della spesa pubblica per consumi intermedi (v. in particolare i punti 1.15.1. ss. del questionario);
  - f) determinazioni assunte dall'ente in relazione ai propri OO.PP.;
- g) nell'ambito dell'operazione del c.d. "riaccertamento straordinario", elenco dei residui passivi cancellati, con richiesta, al riguardo, di separata analitica indicazione: /) di quelli non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate e di quelli reimputati agli esercizi in cui sono esigibili; ii) della relativa scadenza ed esigibilità (si è chiesto inoltre in istruttoria di relazionare sullo stato di riscossione dei residui attivi che alimentano il F.P.V.).

In particolare, nell'ambito dell'istruttoria, il Comune, con memorie a firma del Sindaco e del Responsabile del Servizio Finanziario (anno 2013, risposte, identiche, prot. CdC nn. 7206 e 7207 del 18.02.2016 e anno 2014, prot. CdC n. 9414 del 25.03.2016), ha riferito quanto segue.

a) Con riferimento all'equilibrio di parte corrente, l'ente ha rilevato che la differenza di parte corrente negativa verificatesi nel 2013, pari ad euro 230.884,57, è stata finanziata interamente tramite l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti (per euro 175.037,87) e di contributi per permessi di costruire (per euro 118.911,73), in modo da ottenere, nell'anno, un saldo positivo della gestione corrente pari a curo 63,065,03.

Al riguardo, il comune ha chiarito che le entrate correnti complessivamente accertate nel 2013 ammontano a euro 4.688.164,73 contro una previsione iniziale di euro 4.865.615,44: i dati a consuntivo hanno fatto registrare una diminuzione di euro 177.450,71 sulle previsioni iniziali del bilancio (-3,65%), da attribuirsi principalmente a una riduzione delle entrate tributarie (-5,42%) a causa del minor gettito IMU derivante dalle esenzioni ed esclusioni introdotte nell'anno 2013. Le entrate extratributarie, derivanti dalla gestione dei servizi e dal patrimonio comunale, sono state accertate complessivamente per un importo di euro 1.270.981,41 con una diminuzione di 115.789,45 euro rispetto alle risultanze del 2012: tale riduzione è ascrivibile alla mancata riscossione del canone di concessione della rete del gas metano (per il quale l'Amministrazione si è attivata in via giudiziale per la riscossione coattiva delle somme dovute) ed al mancato rimborso, da parte della Provincia, delle spese sostenute per l'assistenza degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado (con riferimento a tale aspetto, l'ente riferisce che è stata avviata un'apposita azione giudiziale, come da deliberazione di Giunta Municipale n. 86 del 20/09/2012).

Con riferimento alla gestione di parte corrente nell'anno 2014 il Comune rileva di esser passato da un disavanzo previsto in euro 59.729,53 a una differenza di parte corrente positiva per euro 52.514,69; in tal caso, l'avanzo è stato determinato da un contenimento delle spese correnti e da assegnazioni da parte del Ministero dell'Interno di trasferimenti compensativi IMU.

b) Quanto all'anticipazione di tesoreria, l'ente ha fatto ricorso all'istituto per un ammontare complessivo pari ad euro 1.297.465,82 nell'anno 2013 e per euro 2.249.320,58 nell'anno 2014. Come si evince dalle deduzioni istruttorie, tali anticipazioni si sono rese necessarie al fine di fronteggiare momentanei problemi di liquidità dovuti alla difficoltà di riscossione del crediti.

Di seguito si riporta la situazione del fondo di cassa nel 2013, come definita dall'ente:

	in conto			
	RESIDUI	COMPETENZA	Totale	
ondo di cassa al 1 g	ennalo 2013		616.926,91	
scossioni	1.174,044,39	5,321.908,57	6.495.952,96	
gamenti	1.597.865,83	5.515.014,04	7.112.879,87	
ndo di cassa al 31 d		5.515.014,04	7.112.8	

Il comune ha dato atto che il fondo di cassa così determinato, pari a zero, corrisponde al saldo presso la Tesoreria unica.

Nel corso dell'esercizio 2014 l'ente ha poi fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria per un ammontare complessivo pari ad euro 2.249.320,58. Come dedotto in sede istruttoria, tale anticipazione si è resa necessaria, anche in tale anno, al fine di fronteggiare problemi di liquidità dovuti alla difficoltà di riscossione dei crediti e, in particolare, alla difficoltà di riscossione del canone di concessione della rete del gas metano, per il quale l'Amministrazione, come già chiarito, si è attivata in via giudiziale tramite decreti ingiuntivi.

Con riferimento ai flussi di cassa, l'ente sottolinea comunque che la gestione di tesoreria presenta un saldo di cassa al 31 dicembre 2014 pari a zero, con un importo anticipazione non restituita pari ad Euro 31.050,84. Al riguardo l'ente precisa che nell'anno 2015, pur avendo fatto ancora ricorso all'istituto dell'anticipazione per euro 1.899.072,24, presenta comunque un saldo di cassa positivo al 31 dicembre 2015 pari a euro 123.901,77, dato dalla differenza tra riscossioni (per euro 7.401.768,37: euro 1.136.259,70 in conto residui ed euro 6.265.508,67 in conto competenza) e pagamenti.

(per complessivi euro 7.277.866,60: euro 865.232,12 in conto residui ed euro 6.412.634,48 in conto competenza).

c) Quanto al volume dei residui iscritti a bilancio, l'ente riferisce che i residui attivi all'inizio dell'esercizio 2013 ammontavano a euro 1.860.931,53 e che, nel corso dell'esercizio, sono stati riaccertati in euro 1.702.713,75 e riscossi per l'importo di euro 1.174.044,39; al termine dell'esercizio in considerazione, i residui attivi da riscuotere riferiti ad anni precedenti il 2012 erano pari a euro 528.669,36.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2013 si sono invece formati residui attivi per un importo complessivo di euro 1.418.061,31; i residui attivi totali riaccertati al termine dell'esercizio ammontano pertanto a euro 1.946.730,67, con l'eliminazione di residui per euro 158.217,78.


Secondo le deduzioni dell'ente in sede istruttoria, le principali voci eliminate sono state le seguenti:

- euro 37.364,89 in relazione all'IMU dell'anno 2012;
- euro 22.129,85 in relazione al fondo sperimentale di riequilibrio;
- euro 73.891,81 per il canone di concessione della rete del metano dell'anno 2012;
- euro 8.561,20 per sanzioni relative a violazioni del codice della strada e ad ordinanze sindacali.

Nell'anno, il riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuati con i criteri del decreto legislativo n. 267 del 2000 ha dato luogo alle seguenti risultanze:

RESIDUI ATTIVI	2014	2013	DIFFERENZA
Entrate correnti	1.595.304,95	1 650 404 70	DITTERENZA
Entrate c/capitale	149.026,80		-64.186,77
Partite di giro	2.722,42	282.140,16	-133.113,36
Totale		5.098,79	-2.376,37
	1.747.054,17	1.946.730,67,	-199.676,50

RESIDUI PASSIVI	2014	2013	
Spese correnti	047.005.4		DIFFERENZA
Investimenti	947.096,64		-174.072,27
	415.563,25	733.253,13	
Partite di giro	63.696.30		-317.689,88
Totale	62.686,20		14.887,39
Otale	1.425.346,09	1.902.220,85	-476.874,76



Come da prospetto allegato, l'ente evidenzia che: *i*) i residui di parte corrente ammontano ad euro 1.595.304,95 (euro 1.222.929,12 formatisi nell'anno 2014 ed euro 372.375,83 formatisi in anni precedenti) e sono in diminuzione – di euro 64.186,77 – rispetto all'esercizio precedente; *ii*) le poste significative di tali residui sono date dall'addizionale comunale IRPEF, in considerazione del meccanismo che regola il prelievo; dal saldo TARI, riscosso a fine anno e contabilizzato nell'esercizio successivo (oltre che dal relativo conguaglio, effettuato all'inizio dell'esercizio successivo); dal saldo dei trasferimenti erariali; dai trasferimenti degli altri Comuni per le gestioni associate; dal canone per l'uso della rete del gasdotto.

- d) Quanto al fondo svalutazione crediti relativo all'anno 2013, l'ente dà atto che esso: è stato quantificato, in sede previsionale, in euro 5.734,67 e che, a consuntivo, il relativo importo è confluito nell'avanzo di amministrazione vincolato; nel corso degli anni è stato progressivamente incrementato; nell'esercizio 2014 ammonta ad euro 7.726,25.
- e) Quanto al contenimento della spesa pubblica per consumi intermedi nel 2013, l'ente, nel corso delle interlocuzioni istruttorie, ha precisato che l'importo di alcune tipologie di spesa soggette a limitazione dovrebbero essere riquantificate alla luce delle valutazioni di seguito indicate: in particolare, nella tipologia di spesa "Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza", sostenuta nell'esercizio 2013, si dà atto di aver sostenuto costi per la pubblicazione di un bollettino periodico di informazione comunale da considerarsi attività di informazione e comunicazione istituzionale a carattere non pubblicitario; tale attività di comunicazione, per modalità e mezzi impiegati, non persegue dunque finalità promozionali ma è stata attivata per scopi meramente informativi; in merito alle voci di spesa "Manutenzione, noleggio, esercizio autovetture", il dato si riferisce invece alla manutenzione dell'intero parco autoveicoli del Comune (la maggioranza di tali importi riguarda la manutenzione delle autovetture adibite ad alcuni servizi ritenuti essenziali per l'Ente, quali la polizia locale e i servizi sociali).

Con riferimento al rispetto della disciplina di contenimento della spesa pubblica per consumi intermedi nel 2014, invece, l'ente ha precisato che negli impegni relativi alle tipologie di spesa "Missioni" e "Formazione" è inclusa la formazione a favore del personale dipendente che svolge la funzione di Assistente Sociale, formazione obbligatoria prevista dal

Regolamento per la Formazione continua degli Assistenti Sociali e la formazione del personale area tecnica relativamente al sistema AVCPpass; in merito alle voci di spesa "Manutenzione, noleggio, esercizio autovetture" il dato si riferisce invece principalmente, nell'anno, al costo del bollo e assicurazione degli automezzi comunali, ammontanti a euro 723,44 e non comprimibili.

f) Quanto alle determinazioni assunte dall'ente in relazione ai propri OO.PP., l'ente ha comunicato in istruttoria i seguenti dati in relazione al rapporto di partecipazione con l'ente partecipato e alla verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 95 del 2012.

### **ANNO 2013**

I) Società: Azienda territoriale per i servizi alla persona.

Quota di partecipazione del Comune: 6,704%

L'azienda con nota del 15/04/2013, prot. 192/13, ha comunicato che non è tenuta alla comunicazione in quanto non è da considerarsi società.

II) Società: Unica Servizi S.p.A.

Quota di partecipazione del Comune: 2,51%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2013 nel rendiconto della gestione del Comune risultano non coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.

L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

Cradita Comunication in the second	Rend. del Comune	Contab. società
Credito Comune al 31/12/2013	€ 234,65	€ 0,00
Debito Comune al 31/12/2013	€ 71.269,07	€ 29,72

L'ente chiarisce al riguardo che le incongruenze sono giustificate in quanto:

- a) il credito del comune derivante dalla determinazione dell'Area tecnica del giorno 8 agosto 2013, n. 124, non risulta nella contabilità della società a causa del ritardo nella comunicazione del credito alla Società medesima;
- b) i debiti del comune si riferiscono ad impegni di spesa per il servizio di gestione calore calcolati sulla base dei dati di presumibile consumo e

1

contabilizzati in base al principio di competenza finanziaria; il valore non risulta nella contabilità economica della società in quanto non è stata emessa la relativa fattura (per l'importo di € 29,72 esiste comunque corrispondenza).

III) Società: Uniacque S.p.a.

Quota di partecipazione del Comune: 0,47965 %

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2013 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.

Con riferimento alla società Solidale S.r.l., in liquidazione, l'ente ha invece comunicato che la società risulta cessata in data 27/12/2012.

ANNO 2014

I) Società: Unica Servizi S.p.A.

Quota di partecipazione del Comune: 2,51%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2014 nel rendiconto della gestione del Comune risultano non coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.

L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

Crediti nei confronti dell'ente	Rend. del Comune	Contab. società
	€ 16.415,99	€ 16,410,86
Debiti nei confronti dell'ente	€ 367,65	€ 0,00

L'ente chiarisce, con riferimento agli indicati crediti, che non esiste esatta corrispondenza con quanto dichiarato dalla società in quanto trattasi di importi a residuo relativi a fatture contabilizzate e pagate nel 2015.

Quanto agli indicati debiti, l'importo si riferisce a rimborsi derivanti dalle determinazioni dell'Area tecnica n. 124 del giorno 8 agosto 2013 e n. 184 del 23 ottobre 2014.

II) Società: Uniacque S.p.A.

Quota di partecipazione del Comune: 0,48 %

I saldi dei creditl/debiti risultanti alla data del 31/12/2014 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.

III) Azienda Speciale Consortile: Valle Imagna — Villa d'Alme - Azienda Territoriale per i servizi alla persona

Quota di partecipazione del Comune: 7,84%

I saldi del crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2014 nel rendiconto della gestione del Comune risultano non coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.

L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

Crediti nei annt ti d. III	Rend. del Comune	Contab. società
Crediti nei confranti dell'ente	€ 20.582,91	€ 20.438,71
Debiti nei confronti dell'ente	€ 0,00	€ 52.432,97

Quanto ai riportati crediti, l'ente chiarisce al riguardo che la differenza riscontrata si riferisce a quote contabilizzate dall'Azienda nel 2015, anno in cui il Comune ha provveduto a saldare la propria situazione debitoria.

Quanto ai debiti nel confronti dell'ente, il comune dà atto che l'importo si riferisce a quote contabilizzate nell'esercizio 2015 e incassate in tale esercizio.

L'Ente infine chiarisce che non ha rilasciato garanzie nell'anno 2014 a favore dei propri organismi partecipati.

g) Quanto infine all'elenco dei residui passivi cancellati, con separata indicazione: i) di quelli non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate e di quelli reimputati agli esercizi in cui sono esigibili; ii) della relativa scadenza ed esigibilità; iii) dello stato di riscossione dei residui attivi che alimentano il F.P.V., l'ente ha riferito che: a) la giunta comunale, con deliberazione n. 53 del 29 giugno 2015 ha deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011; b) le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui sono riassunti nelle tabelle sotto riportate, in cui si sono evidenziati i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 a cui non corrispondono obbligazioni perfezionate (colonna residui eliminati) e i residui attivi e passivi a cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2014 (destinati ad essere re-imputati agli esercizi successivi, v. la colonna residui re-imputati).



	Residul parte corrente da consuntivo 2014 D.Lgs. 267/2000	Residui eliminati	Residui re- imputati	Residui mantenuti
Residui passivi parte corrente	€ 916.045,80	€35.808,41	€112.717,31	€ 767.520,08
Residui attivi parte	€ 1.595.304,95	€9,00	€ 11.685,78	€ 1.583.610,17

	Residul parte capitale da consuntivo 2014 D.Lgs. 267/2000	Residui eliminati	Residui re- imputati	Residui mantenuti
Residui passivi parte capitale	€ 415.563,25	€ 105.569,78	€236.694,27	€ 73.299,20
Residui attivi parte capitale	€ 149.026,80	0	€ 73.762,60	€ 75.264,20

	Residui partite di giro da consuntivo 2014 D.Lgs. 267/2000	Residui eliminati	Residui re-Imputati	Residui mantenuti
Residul passivi partite di giro	€ 62.686,20	597,83	0	€ 62.088,37
Residui attivi partite di giro	€ 2.722,42	0	0	€ 2.722,42

L'ente ha poi allegato gli elenchi dei residui passivi eliminati e quelli reimputati in esercizi successivi, precisando al riguardo che la scadenza dei residui re-imputati, in base all'esigibilità delle spese re-imputate e dei cronoprogrammi dei lavori, è l'esercizio 2015.

L'ente chiarisce infine che i residui attivi che alimentano il fondo pluriennale vincolato al 1º gennaio 2015 sono pari a euro 11.685,78 per la parte corrente ed euro 73.762,60 per la parte in conto capitale; l'accertamento di parte corrente, pari a euro 11.685,78 si riferisce al ruolo suppletivo della tassa sui rifiuti (TARI) con esigibilità 2015 e risulta riscosso per euro 10.441,92; l'accertamento di parte capitale, pari a euro73.762,60 si riferisce a un contributo statale per la manutenzione straordinaria delle scuole elementari (trattasi di stanziamento di entrata correlato all'uscita), variato in euro 55.011,03 e totalmente riscosso.

2.- A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione inviata il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per l'effettuazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre

2005, n. 266, e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza per l'esame collegiale della questione.

- 3.- Il Presidente fissava l'adunanza del 24 maggio 2017 per l'esame collegiale della situazione del Comune (ord. n. 51/2017).
- 4.- Con nota del 22 maggio 2017 (prot. C.C.n. 9912), il Sindaco ed il Responsabile dei Servizi finanziari del comune di Almenno San Bartolomeo hanno trasmesso un'ampia memoria illustrativa sull'oggetto della convocazione, ribadendo nella sostanza quanto emerso in corso di istruttoria, ed hanno allegato alla stessa documentazione relativa allo stato del contenzioso concernente la società cooperativa Pomilia Gas a r.l. e la deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui con i relativi allegati.
- 5.- Alla richiamata adunanza, per l'amministrazione comunale di Almenno San Bartolomeo sono comparsi il Sindaco ed il Responsabile dei Servizi finanziari.
- 6.- Dopo la relazione del Magistrato sull'istruttoria svolta, i comparenti hanno preso la parola ed hanno spiegato le circostanze di fatto relative all'affidamento della rete del metano, alla riscossione del canone ed al connesso contenzioso, dando atto altresì delle riscossioni avvenute nel 2016. Hanno relazionato sull'andamento dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, anche negli anni 2015 e 2016, ed hanno chiarito che la reimputazione dei residui ha seguito, nella sostanza, i cronoprogrammi in essere dei lavori pubblici.

### DIRITTO

1.- La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di



effettive misure correttive da parte degli Enti interessati (v. ex multis questa Sezione, deliberazione n. 194/2014/PRSE).

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel T.U.E.L. l'art. 148-bis (intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica: a) del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno; b) dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione; c) della sostenibilità dell'indebitamento; d) dell'assenza di Irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva futura, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In base all'art. 148-bis, comma 3, del T.U.E.L., qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione del programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali'

controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3, del T.U.E.L., siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

2.- In primis, la Sezione prende atto di quanto comunicato dall'ente nel corso dell'istruttoria, nelle memorie depositate in vista della stessa ed in sede di adunanza pubblica con riferimento agli aspetti indicati sub a), c), d), e), f) e g), riservandosi di procedere ad un controllo sul tasso di riscossione dei residui nel prosieguo dei controlli ad essa intestati.

L'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dal Revisore dei conti del Comune di Almenno San Bartolomeo, in ordine alle risultanze del Rendiconto relativo all'esercizio 2013 e 2014, alla luce dell'attività istruttoria svolta come ricostruita in punto di fatto, consente poi a questa Sezione di accertare lo squilibrio di parte corrente verificatosi nel 2013 ed il perdurante squilibrio di cassa verificatosi negli anni 2013 e 2014, come di seguito indicato.

Al riguardo, pur rilevata l'assenza di irregolarità tali da Integrare una pronuncia ex art. 148-bis T.U.E.L., si osserva quanto segue in ordine alle specifiche criticità esaminate.

2.1.- Quanto al primo punto, si osserva che l'Ente non ha approvato il Rendiconto consuntivo 2013 in equilibrio di parte corrente, essendo piuttosto emerso un relativo squilibrio pari ad € -230.884,57.

Nell'istruttoria è emerso in particolare che tale risultato è stato determinato, fra l'altro, in parte da circostanze imprevedibili, in parte dalla riduzione del gettito di imposte e tasse attribuite all'ente medesimo, in parte dalla riduzione di contributi regionali o di trasferimenti erariali. È emerso, altresì, che l'ente ha già fronteggiato la situazione intervenendo sul lato della spesa.

Il saldo di parte corrente, applicati l'avanzo di amministrazione e le entrate derivanti dai permessi di costruire, è invece, sempre nel 2013, positivo per € 63.065,03.

Al riguardo, la Sezione non può fare a meno di osservare che l'ente, nel rendiconto relativo all'anno 2014, a fronte di una previsione iniziale di squilibrio della parte corrente di euro -59.729,53, ha ottenuto al riguardo un valore positivo di euro 52.514,69; rammenta tuttavia al comune che principi di sana e corretta gestione impongono all'ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri enti e dalle entrate extratributarie (Titoli I - II - III). In relazione a questa esigenza, l'art. 162 del T.U.E.L. stabilisce che la situazione corrente, come definita al comma 6 nel testo ratione temporis vigente, deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste dalla legge. Per tale ragione, la norma prevede che le entrate ordinarie siano tali da far fronte alle spese del Titolo I e di (parte del) Titolo III.

In presenza di una "differenza di parte corrente" negativa, la legge prevede che alcune entrate (per loro natura in conto capitale o non aventi carattere ordinario) possano essere utilizzate a copertura. Fra queste, i contributi per permesso di costruire che possono essere ancora, in parte, destinati a spesa corrente (art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la cui vigenza è stata prorogata con l'art. 10 comma 4-ter del decreto legge n. 35 del 2013, convertito con legge n. 64 del 2013, fino al

2014); parimenti, in linea generale può essere in tal caso applicato l'avanzo di amministrazione.

Nel caso di specie, il comune ha applicato alla differenza di parte corrente negativa verificatasi nel 2013 in parte un avanzo di amministrazione pari ad € 175.037,87 e, in parte, entrate derivanti dal rilascio di permessi di costruire per € 118.911,73, ottenendo così nel medesimo anno, come s'è detto, un saldo di parte corrente positivo (al netto delle variazioni) per € 63.065,03.

La giurisprudenza di questa Sezione ha peraltro chiarito che l'utilizzo di entrate diverse per la copertura di spese correnti, pur permesso entro determinati limiti percentuali dalla legge, non può che essere temporaneo, per il periodo necessario a ricondurre la situazione dell'Ente ad un ordinario equilibrio di parte corrente (sull'uso di entrambe le fonti, si rinvia diffusamente a questa Sezione, deliberazioni n. 281/2012/PRSE, n. 89/2014/PRSE, n. 226/2014/PRSE, n. 312/2014/PRSE). Si tratta, inoltre, di risorse caratterizzate da un'aleatorietà intrinseca, posto che non dipendono dalla sola volontà dell'ente, ma dalla complessiva situazione economica e di mercato. Ad esempio l'entrata derivante da oneri di urbanizzazione è in particolare collegata agli interventi edilizi e, quindi, può crescere o diminuire secondo l'intensità dell'attività assentita sul territorio e non può, se non in minima parte, essere considerata costante.

Si richiama altresì l'attenzione dell'ente circa il fatto che la differenza di parte corrente negativa è stata in parte (sia pur minima) compensata, nel 2013, dall'applicazione di un avanzo di amministrazione; al riguardo, si deve rilevare che il comma 3-bis dell'art. 187 T.U.E.L. stabilisce che l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato, fra l'altro, nel caso in cui l'ente si trovi in una situazione di anticipazione di tesoreria (v. infra). Per un'interpretazione della portata precettiva di tale disposizione si rinvia alla deliberazione n. 310/2013/SRCPIE/PAR della Sezione regionale di controllo per il Piemonte.

2.2.- Quanto al ricorso alle anticipazioni di tesoreria, si è rilevato in istruttoria che il Comune di Almenno San Bartolomeo nell'anno 2013 ha fatto ricorso all'istituto per 73 giorni, per un ammontare complessivo di € 1.297.465,85 (a fronte di un importo concedibile di euro 1.499.871,55); nell'anno 2014 ha fatto ricorso all'istituto per 267 giorni, per un ammontare complessivo di € 2.249.320,58 (a fronte di un importo



concedibile, nell'anno, di euro 972.000,00); è emerso altresì, da quanto riferito, che l'ente locale ha utilizzato detta anticipazione anche negli anni successivi. La Sezione osserva altresì che detto ente, al 31 dicembre 2013, non ha restituito l'anticipazione per € 271.140,27 e, al 31 dicembre 2014, per euro 31.050,84.

Nel corso dell'istruttoria si è potuto accertare che detta anticipazione di tesoreria è dipesa da problemi di liquidità dovuti alla difficoltà di riscossione dei crediti e, in particolare, alla difficoltà di riscossione del canone di concessione della rete del gas metano, per il quale l'Amministrazione, come già chiarito, si è attivata in via giudiziale tramite decreti ingiuntivi.

Come già affermato da questa Sezione con la delibera n. 270/2013, l'anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine, cui l'ente ricorre per far fronte a momentanei problemi di liquidità e può essere ottenuta previa richiesta corredata da una delibera di Giunta. Sulla somma concessa in anticipazione maturano interessi passivi per il periodo nel quale essa viene effettivamente utilizzata. Al riguardo, si segnala che, ai sensi dell'art. 195 T.U.E.L., il Comune può ricorrere all'utilizzo di entrate a specifica destinazione prima di utilizzare le anticipazioni di tesoreria.

Lo specifico ammontare dell'anticipazione di tesoreria fruibile dall'ente locale ex art. 222 T.U.E.L. va commisurato, in modo costante, al saldo sussistente fra anticipazioni e restituzioni *medio tempore* intervenute nell'anno (v. Sezioni Autonomie, deliberazione n. SEZAUT/23/2014/QMIG).

Nel caso in esame, peraltro, l'anticipazione di tesoreria non è stata totalmente restituita al 31 dicembre 2013 e 2014. La situazione deve essere di conseguenza segnalata all'attenzione del Consiglio comunale poiché il ricorso a tale forma d'indebitamento, soprattutto se reiterato nel tempo, oltre a produrre un aggravio finanziario per l'ente, potrebbe finanche costituire il sintomo di latenti squilibri nella gestione finanziaria e potrebbe mascherare forme di finanziamento a medio/lungo termine. Di conseguenza, è necessario che l'Amministrazione prosegua nell'analisi e nel monitoraggio delle cause che hanno determinato gli squilibri nella gestione di cassa e adotti di conseguenza le misure idonee.

### P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia,

### **ACCERTA**

- uno squilibrio di parte corrente nel 2013 come indicato in motivazione;
- la sussistenza sia al 31 dicembre 2013 sia al 31 dicembre 2014 di un'anticipazioni di tesoreria non restituita, come indicato in motivazione;

### INVITA

l'Amministrazione comunale di Almenno San Bartolomeo a procedere ad una costante ed attenta verifica dell'equilibrio della gestione di cassa, monitorando le cause del fenomeno contabile riscontrato ed accertando che il protrarsi di tale comportamento non costituisca sintomo dell'esistenza di latenti squilibri nella gestione dell'ente;

### DISPONE

- a) la trasmissione della presente pronuncia al Sindaco del Comune di Almenno San Bartolomeo;
- b) che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera;
- c) la trasmissione della presente pronuncia al Revisore dei conti del Comune di Almenno San Bartolomeo;
- d) che la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 21 giugno 2017.

Il Relatere

(Dott. Cristian Pettinari)

Il Presidente

(Dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria il

27 LUG 2017

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Dániela Parisini)